

**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA**

INDICE:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Decorrenza dell'Imposta
- Art. 3 - Presupposto dell'Imposta
- Art. 4 - Definizione di fabbricato, area fabbricabile
- Art. 5 - Soggetti passivi

TITOLO II - BASE IMPONIBILE

- Art. 6 - Base imponibile
- Art. 7 - Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

TITOLO III - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 8 - Riduzione per fabbricati di Interesse storico o artistico e per fabbricati inagibili e inabitabili
- Art. 9 - Abitazione principale
- Art. 10 - Agevolazioni
- Art. 11 - Detrazioni
- Art. 12 - Esenzioni

TITOLO IV - DICHIARAZIONI E VERSAMENTI

- Art. 13 - Dichiarazioni
- Art. 14 - Versamenti

TITOLO V - CONTROLLO, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- Art. 15 - Funzionario responsabile
- Art. 16 - Attività di controllo
- Art. 17 - Rimborsi
- Art. 18 - Interessi
- Art. 19 - Riscossione coattiva

TITOLO VI - Disposizioni finali

- Art. 20 - Norme di rinvio
- Art. 21 - Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (di seguito anche IMU), nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del Decreto Legislativo, 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*".
2. Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento alle norme che prevedono l'anticipazione dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria, contemplate dall'articolo 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'art. 4 del Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito on modificazione dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44, nonché al dettato degli articoli 8 e 9 del summenzionato Decreto Legislativo del 14 marzo 2011 n. 23 e alla disciplina del Decreto Legislativo del 31 dicembre 1992, n. 504, in quanto compatibili.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta municipale propria e per la gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

Art. 2

Decorrenza dell'Imposta

1. L'IMU ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, decorre in via sperimentale dal 1° gennaio 2012. Da tale data cessa l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)

Art. 3

Presupposto dell'Imposta

1. Presupposto dell'Imposta è il possesso di fabbricati e di aree fabbricabili, che sono definiti dall'art. 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti.
2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Art. 4

Definizione di fabbricati, Area Fabbricabile

1. Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi del comma 2 dell'art. 13 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento sono così definiti:

a) fabbricato: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

b) area fabbricabile: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti direttamente dai soggetti passivi con la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, che svolgono una delle attività disciplinate dall'art. 2135 del C.C.. In particolare la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 10 della legge 9-1-1963, n. 9, concernente le norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;

Art. 5
Soggetti Passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'art. 3, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, assegnatario della casa coniugale disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario dalla data della stipula del contratto. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario

TITOLO II - BASE IMPONIBILE – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

Art. 6
Base Imponibile

1. Per i fabbricati la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dell'art. 13 commi 4 e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214.
2. Per le aree fabbricabili la base imponibile è determinata dall'applicazione dell'art. 5, comma 5, del Decreto Legislativo n. 504/92.
3. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come identificata al precedente articolo 4, è sufficiente che l'area sia utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è determinata mediante applicazione dell'art. 5, comma 6 del Decreto Legislativo n. 504/1992.

Art. 7
Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno in cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno

TITOLO III – RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 8
Riduzione d'imposta per fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili o inabitabili

1. La base imponibile, ai sensi del comma 3 dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotta del 50%
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, in alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera a) e b) del D.P.R 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, di fabbricati o unità immobiliari che presentano le seguenti caratteristiche:

- strutture orizzontali (solai o tetto di copertura) o strutture verticali (muri interni o perimetrali), con gravi lesioni che possono costituire pericolo a persone o cose, con rischi rischio di crollo parziale o totale;
- edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità.

Art. 9

Abitazione principale

1. Si definisce abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, così come descritto al comma 2, dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011, n. 214. E' considerata tale l'unità ex casa coniugale, costituente abitazione principale del coniuge assegnatario della predetta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. In applicazione alla potestà regolamentare richiamata all'art. 1 del presente regolamento e come previsto dal comma 10, dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale:
 - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
3. Sono considerate, altresì, parti integranti dell'abitazione principale le unità immobiliari, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, purché costituenti pertinenze dell'abitazione principale e nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
4. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire dell'agevolazione di cui al comma 2 lettera a) e b) dovranno essere dichiarate in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento a saldo.

Art. 10

Agevolazioni

1. Sono soggette al trattamento dell'abitazione principale, ai soli fini della detrazione di imposta le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari.

Art. 11
Detrazioni

1. Per le unità immobiliari di cui all'art. 9 e 10 del presente Regolamento, è prevista una detrazione di imposta il cui ammontare è determinato nella misura di cui al comma 10, dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazione dalla Legge 22 dicembre 2011.
2. La detrazione è ripartita, in parti uguali indipendentemente dalle quote di possesso, tra i soggetti passivi che ne hanno diritto ed in proporzione al periodo di utilizzazione nel corso dell'anno e si estende alle relative pertinenze, così come identificate dalla legge.

Art. 12
Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta, ai sensi dell'art. 9, comma 8 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano, inoltre le esenzioni previste dal D.Lgs. 504/1992 all'art. 7, comma 1 lettere:
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E1 a E9;
 - c) I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;
 - e) I fabbricati di proprietà della Santa Sede, indicati negli art. 13, 14, 15 e 16 del trattato lateranense, sottoscritto l'11/02/1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi eseguiti in Italia;
 - h) I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27/12/1977, n. 984;
 - i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16 lettera a), della Legge 20/05/1985, n. 222.
3. Le esenzioni riguardanti gli immobili utilizzati da enti non commerciali di cui al comma 1 lettera i) dell' art. 7 del D.lgs. 504/1992 si applicano esclusivamente ai fabbricati a condizione che gli stessi siano anche posseduti, a titolo di proprietà od altro diritto reale di godimento, dall'Ente utilizzatore.
4. Sono inoltre esenti dall'applicazione dell'imposta i terreni agricoli ubicati nel Comune di Tavarnelle Val di Pesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.lgs. 504/92 lettera h), della Circolare Ministero Finanze 14.6.1993 n. 9, dell'art. 15 della legge 27.12.1977 n.984 ed, in ultimo, dell'art. 9 comma 8 del D.lgs. n.23/2011

TITOLO IV – DICHIARAZIONI E VERSAMENTI

Art. 13

Dichiarazioni

1. Il contribuente è obbligato a presentare la dichiarazione nei casi previsti dalla normativa, e con le modalità approvate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 14

Versamenti

1. L'imposta municipale propria in autotassazione è corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale.
2. Nessun versamento deve essere effettuato se l'imposta dovuta per l'intera annualità è uguale o inferiore a 12 euro.

TITOLO V – CONTROLLO, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 15

Funzionario Responsabile

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un Funzionario al quale sono conferiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.

Art. 16

Attività di controllo

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dall'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per l'attività di controllo di cui al precedente comma, la Giunta potrà destinare una quota delle somme effettivamente riscosse a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività, secondo le modalità stabilite con apposita disciplina e nel rispetto della legge e del CCNL.

Art. 17

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, ai sensi dell'art. 1, comma 164 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Non si fa luogo a rimborsi di somme, a titolo della sola imposta, ove l'importo annuale da corrispondere sia inferiore o uguale a 12 euro.

Art. 18

Interessi

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta ovvero sulle somme dovute al contribuente a titolo di rimborso, si applicano gli interessi in misura pari al saggio degli interessi legali vigenti maggiorato di n. 3 (tre) punti percentuali, calcolati con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data in cui sono divenuti esigibili ovvero, per il rimborso al contribuente, dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 19

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs del 14 marzo 2011, n. 23 e dell'art. 13 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge del 22 dicembre 2011, n. 214, ed ogni altra normativa vigente applicabile all'Imposta Municipale Propria
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Art. 21

Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal **1° gennaio 2012**, per effetto dell'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge 28/12/2001, n. 488.

